

CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL BOSCO E LO SVILUPPO DELLE SUE FILIERE MEDIANTE IL COINVOLGIMENTO DEI PROPRIETARI BOSCHIVI PRIVATI

Il giorno 28.5.2015, presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Tirano, a Tirano in Via Maurizio Quadrio n. 11, tra i seguenti soggetti:

la Comunità Montana Valtellina di Tirano (C.F. 92002800149) rappresentata dal Presidente pro tempore Annamaria Saligari, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 59 dell'11 maggio 2015

E

l'Associazione denominata Ambiente Valtellina organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), C.F. 92018300142, rappresentata dal Presidente Gino Antonio Giudici

CONSIDERATO

- ✓ che la gestione oculata e razionale dei boschi è fondamentale per la conservazione dell'ambiente, la prevenzione del dissesto idrogeologico e lo sviluppo di attività economiche indispensabili per contrastare l'abbandono della montagna;
- ✓ che in virtù degli innovativi impieghi del legno nelle costruzioni e dell'ormai diffuso utilizzo degli scarti di lavorazione per la produzione di energia sono nate nuove opportunità per l'economia locale e possono essere creati nuovi posti di lavoro;
- ✓ che il tradizionale comparto del legno, che riveste notevole importanza nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano, ha mostrato di recente segni di fragilità dovuti all'eccessiva dipendenza dalla vicina Svizzera per l'approvvigionamento di legname;
- ✓ che la Comunità Montana Valtellina di Tirano intende contribuire allo sviluppo della filiera bosco-legno nel proprio mandamento attraverso specifiche azioni, delineate con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 138 del 10 settembre 2014;
- ✓ che l'Associazione Ambiente Valtellina (Onlus), in base al proprio statuto, si prefigge tra l'altro di collaborare con gli Enti Pubblici locali per la conservazione, la manutenzione, la difesa e la valorizzazione delle risorse forestali;
- ✓ che una maggiore attenzione alle risorse forestali può essere conseguita solamente attraverso il consolidamento e lo sviluppo di una filiera bosco-legno legata al territorio;
- ✓ che la continuità e la programmazione delle utilizzazioni boschive è basilare per lo sviluppo della filiera del bosco;
- ✓ che uno dei maggiori ostacoli alle utilizzazioni boschive è individuato nel disinteresse per la gestione dei boschi da parte dei soggetti proprietari, che ne hanno la responsabilità;
- ✓ che senza il coinvolgimento dei proprietari non è possibile dare impulso ai tagli boschivi;
- ✓ che nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano i boschi di proprietà privata coprono una superficie importante e, nel complesso, hanno maggiore attitudine produttiva dei boschi di proprietà comunale;
- ✓ che nel caso dei boschi privati la dimensione della singola proprietà forestale è generalmente troppo limitata per effettuare utilizzazioni remunerative con le moderne tecnologie;
- ✓ che il singolo proprietario boschivo ha un limitato potere contrattuale;
- ✓ che per lo sviluppo della filiera bosco-legno nel nostro territorio è pertanto indispensabile coinvolgere i proprietari privati mediante azioni d'informazione, consulenza e assistenza tecnica;
- ✓ che l'Associazione Ambiente Valtellina Onlus si è già occupata con successo in passato di progetti per la valorizzazione del bosco con il coinvolgimento dei proprietari privati ed è molto attiva nell'organizzazione di incontri formativi nelle scuole, visite guidate, congressi, dimostrazioni pratiche riguardanti la risorsa bosco e le attrezzature forestali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

La Comunità Montana Valtellina di Tirano (di seguito Comunità Montana) affida all'Associazione Ambiente Valtellina Onlus (di seguito Associazione) la funzione di aggregazione temporanea dei proprietari boschivi e il compito di garantire loro la necessaria assistenza tecnica allo scopo di dare impulso a utilizzazioni boschive condotte in modo efficiente, razionale, secondo corretti criteri selvicolturali e rispettoso dell'ambiente.

È demandata all'Associazione anche la realizzazione di piccole opere d'interesse collettivo necessarie per abbattere i costi di raccolta del legname, quali piazzali d'imposto e per la movimentazione del legname, brevi tratti di pista e adeguamento della viabilità esistente.

Art. 2

Aree d'intervento

Gli interventi sono attuati prioritariamente in zone con buona attitudine produttiva e accessibilità ma con limitazioni legate alla frammentazione fondiaria.

Le aree d'intervento sono individuate dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano in base a dette priorità, sulla scorta della pianificazione forestale e delle informazioni disponibili.

Art. 3

Compiti dell'Associazione Ambiente Valtellina Onlus

L'Associazione, allo scopo di organizzare utilizzazioni boschive in forma accorpata e razionali nelle aree prescelte, si prende carico di:

- contattare, informare e sensibilizzare i singoli proprietari anche mediante l'organizzazione di incontri pubblici con l'intervento di tecnici ed esperti del settore;
- acquisire l'adesione e il consenso formale dei proprietari interessati;
- affidare l'incarico di assistenza tecnica (progettazione, direzione lavori, individuazione dei confini, consulenza a favore della proprietà) a un tecnico abilitato;
- individuare, per conto dei privati e in accordo con loro, le più opportune modalità di vendita;
- stringere gli accordi definitivi con l'esecutore del taglio e l'acquirente del legname;
- raccogliere gli impegni alla vendita del materiale per il prezzo concordato;
- risolvere le controversie che dovessero sorgere tra i proprietari;
- collaborare per la divulgazione dell'iniziativa.

Art. 4

Compiti della Comunità Montana Valtellina di Tirano

La Comunità Montana s'impegna a rimborsare le spese sostenute dall'Associazione, entro i limiti di seguito indicati all'articolo 7, per i progetti che hanno ottenuto la preventiva approvazione della Comunità Montana stessa.

La Comunità Montana, oltre al controllo preventivo sui progetti, garantisce un controllo sull'operato del tecnico forestale e dell'impresa boschiva e interviene per dirimere questioni di natura tecnica che dovessero insorgere.

Su richiesta dell'Associazione garantisce la partecipazione di propri rappresentanti politici e di propri tecnici agli incontri pubblici indetti dall'associazione stessa e finalizzati alla riuscita del progetto.

Art. 5

Funzioni del tecnico incaricato

La consulenza del tecnico, nell'ambito della presente iniziativa, deve avere per quanto possibile un taglio operativo e deve essere orientata al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso.

Il tecnico incaricato dall'Associazione deve garantire l'assistenza e la consulenza necessaria per le seguenti attività:

- redazione del progetto preliminare ai fini della vendita in piedi del lotto o dell'affidamento delle operazioni di taglio;
- valutazione del valore di macchiatico;
- individuazione dei confini delle singole proprietà;
- martellata e redazione del progetto di taglio definitivo con la stima delle piante da abbattere, suddivise in base alle proprietà
- consulenza per la definizione delle modalità di vendita più appropriate;
- direzione dei lavori;
- misurazione e classificazione del legname;
- verifica finale e stima dei danni.

È auspicabile una stretta collaborazione con i tecnici della Comunità Montana per la definizione di obiettivi condivisi già nelle prime fasi di impostazione dei progetti.

Art. 6

Dimensione minima degli interventi

Sono ammesse, di norma, le utilizzazioni boschive che coinvolgono almeno 5 proprietà con un prelievo minimo complessivo di 500 metri cubi di legname (volume cormometrico lordo).

Art. 7

Spese rimborsabili

Le spese per l'assistenza tecnica sono rimborsate a consuntivo sulla scorta delle fatture presentate e nel rispetto di un massimale calcolato sommando le due seguenti componenti di costo:

COSTO DI ASSISTENZA TECNICA	MASSIMO RIMBORSABILE
Costo legato alla dimensione dell'intervento	€ 5,00 per ogni metro cubo di legname da esboscare (volume cormometrico lordo), indicato nel progetto
Costo legato alla frammentazione della proprietà (individuazione dei confini, suddivisione del piedilista di martellata, rapporto con i proprietari)	€ 50,00 per ogni particella catastale interessata dall'utilizzazione

Nel costo di assistenza tecnica possono rientrare le spese (debitamente rendicontate) per il personale coadiutore e per i collaboratori dell'Associazione che si occupano di contattare e informare i proprietari.

Le spese documentate per la realizzazione di opere collettive a servizio del bosco, approvate preventivamente dalla Comunità Montana, sono rimborsate al 100%.

I preventivi sono valutati con riferimento al "Prezziario dei lavori forestali – aggiornamento 2011", approvato dalla Regione Lombardia con decreto n. 6061 del 1° luglio 2011.

All'Associazione sono rimborsate anche le spese generali nella misura massima del 5% delle restanti spese ammissibili (costo di assistenza tecnica e spese per opere accessorie). Per le spese generali, quantificate a forfait, non sono richieste pezze giustificative. Le spese generali comprendono le spese per telefono, corrispondenza, produzione di avvisi, affitto di sale per l'organizzazione degli incontri pubblici ecc.

Art. 8

Acconto e modalità di rimborso

Dopo l'approvazione del progetto preliminare di ogni intervento l'Associazione può ottenere un acconto del 50% della spesa massima ammissibile calcolata in base all'art. 7 sulla scorta dei dati indicati nel progetto (volume corno metrico lordo, numero di particelle catastali e costo delle opere accessorie a servizio del bosco).

Il saldo è corrisposto a lavori ultimati e sulla scorta delle fatture presentate, sempre nei limiti fissati dall'art. 7.

Per i progetti non attuati l'Associazione può trattenere fino al 30% della spesa massima ammissibile definita dall'art. 7, a copertura di spese rendicontate come previsto. L'Associazione s'impegna a restituire la quota eccedente già erogata qualora non sia possibile applicare decurtazioni ai versamenti riguardanti altri progetti.

Art. 9

Qualità degli interventi

La Comunità Montana si impegna ad assicurare con il proprio personale un controllo sulla qualità degli interventi mediante l'esame preventivo dei progetti, il controllo delle piante martellate e la verifica dei lavori eseguiti.

È intenzione comune delle parti favorire, ove le condizioni lo permettano, interventi con esbosco a pianta intera, anche attraverso la creazione di adeguati spazi per la lavorazione e la movimentazione del legname. Tale modo di procedere consente di utilizzare in modo ottimale la risorsa legno e limita la quantità di scarti che rimangono nel bosco.

È ammesso tuttavia il rilascio in bosco degli scarti di lavorazione (cimali e ramaglie) purché trattati secondo la normativa vigente (articolo 22 del regolamento regionale 5/2007, come modificato dal regolamento regionale 1/2010).

La scelta del modo più appropriato di trattamento degli scarti di lavorazione è legata alle condizioni locali e all'organizzazione logistica del cantiere e deve tenere conto delle seguenti esigenze, spesso contrapposte:

- ✓ creazione di condizioni ideali per l'insediamento della rinnovazione naturale;
- ✓ mantenimento di un adeguato tenore di sostanza organica e della fertilità del suolo;
- ✓ accettabile fruibilità del bosco per scopi ricreativi, anche senza dover attendere la decomposizione del materiale;
- ✓ contenimento dei costi di raccolta del legname per rendere economicamente sostenibile la gestione forestale.

L'eventuale presenza di materiale di scarto opportunamente sistemato non è considerata di per sé negativa e ha importanza secondaria rispetto ad altri requisiti dell'intervento quali la scelta delle piante da tagliare, la distribuzione del prelievo e le condizioni delle piante rilasciate.

In caso di controversie riguardanti aspetti tecnici si ricorre al giudizio insindacabile della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – Struttura Sviluppo e Gestione Forestale.

Art. 10


Osservatorio del mercato locale del legno

Le fatture di vendita del legname, quelle per le operazioni affidate alle imprese boschive e i dati riguardanti il materiale ricavato sono presentati alla Comunità Montana in occasione della richiesta di saldo al fine di costituire un osservatorio del mercato del legno.

L'Associazione chiede l'esplicito impegno dei proprietari a rendere disponibile tale documentazione.

Schema operativo

Si riportano di seguito, in successione cronologica, le fasi in cui si prevede di sviluppare il progetto. Lo schema ha valore indicativo e potrà essere modificato di comune accordo sulla scorta dell'esperienza che sarà via via acquisita.



Art. 12

Durata

La presente convenzione ha una durata di 1 anno a decorrere dalla data di stipula.

Possono essere rimborsate le spese riguardanti i progetti preliminari che hanno ottenuto l'approvazione della Comunità Montana entro la data di scadenza.

La presente convenzione potrà essere rinnovata annualmente con il consenso scritto espresso da entrambe le parti.

Trascorsi 5 anni dalla data di stipula non si potrà più procedere a rinnovo.

Art. 13

Dotazione finanziaria


La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente convenzione nel primo anno di validità è pari a 100.000,00 €.

La Comunità Montana in caso di rinnovo dovrà comunicare l'entità delle risorse finanziarie disponibili.

Per l'Associazione Ambiente Valtellina Onlus

IL PRESIDENTE

(Gino Antonio Giudici)



Per la Comunità Montana Valtellina di Tirano

IL PRESIDENTE

(Annamaria Saligari)

